

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1335 del 20/03/2020
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013, L.R. n. 13/2015 - DITTA PENTACHEM SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALVANI, 3 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI QUALI ADDITIVI E SEMILAVORATI PER L'EDILIZIA E LA GEOTECNICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALVANI, 5. REVOCA DEL PROV. N. 869 DEL 06.05.2014 DELLA PROVINCIA DI RIMINI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1368 del 20/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti MARZO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013, L.R. n. 13/2015 - DITTA PENTACHEM SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALVANI, 3 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI QUALI ADDITIVI E SEMILAVORATI PER L'EDILIZIA E LA GEOTECNICA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE - VIA GALVANI, 5. REVOCA DEL PROV. N. 869 DEL 06.05.2014 DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018*, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la *Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019* a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTI

- il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV e V;
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e smi che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;
- la determinazione del Direttore generale dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con Provv. n. 869 del 06.05.2014 della Provincia di Rimini - all’epoca Autorità competente - (atto conclusivo SUAP del 12.05.2014), alla Ditta PENTACHEM SRL (C.F./P.IVA 02248470409) avente sede legale in Comune di San Clemente - Via Galvani, 3 e sede produttiva in Comune di San Clemente - Via Galvani, 5, avente scadenza il 05.05.2029 e comprensiva di:

- *iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (iscrizione al n. 76 del 06.05.2014);*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*

VISTA la nota trasmessa al competente SUAP e pervenuta all’Agenzia scrivente con prot. n. 38346 del 08.03.2020, con la quale la ditta sopracitata ha comunicato l’avvenuta cessazione dell’attività di recupero rifiuti e il conseguente inutilizzo del punto emissione E1, funzionale/dedicato esclusivamente alla stessa attività di gestione rifiuti dedicato;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione Valconca in data 05.11.2019, assunta al protocollo generale di ARPAE-SAC Rimini con PG/2019/177074 del 18.11.2019 e PG/2019/177080 del 18.11.2019 (pratica ARPAE n. 33166/2019), dalla Ditta **PENTACHEM SRL** (C.F./P.IVA 02248470409), intesa ad ottenere la modifica dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** soprarichiamata, ai sensi del DPR n. 59/2013, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - modifica sostanziale dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E6;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico) - nuova comunicazione;*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di ARPAE PG/2019/0195900 del 20/12/2019 e le successive integrazioni pervenute in data 21/01/2020 PG/2020/8909;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI QUALI ADDITIVI E SEMILAVORATI PER L'EDILIZIA E LA GEOTECNICA;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di

- *modifica impianto;*

CONSIDERATO che in data 03.12.2019 con nota prot. PG/2019/0185634 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 c.2 della L. 241/90 s.m.i;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente, in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 nei termini previsti dalla Conferenza;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale ARPAE Rimini con nota prot. PG/2020/21404 del 11.02.2020, che si è espresso favorevolmente con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

VISTO che con la nota sopra citata, il Servizio Territoriale, a seguito di sopralluogo, ha accertato la cessazione dell'attività di recupero rifiuti;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO inoltre, al fine di favorire le operazioni di controllo, di revocare il Provvedimento della Provincia di Rimini n. 869 del 06.05.2014 e di riportare in un unico Provvedimento, tutte le condizioni e prescrizioni autorizzative;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **ditta PENTACHEM SRL** avente sede legale in Comune di **San Clemente - Via Galvani, 3** (C.F./P.IVA 02248470409) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI QUALI ADDITIVI E SEMILAVORATI PER L'EDILIZIA E LA GEOTECNICA** nell'impianto sito in Comune di **San Clemente - Via Galvani, 5** fatti salvi i diritti di terzi;
2. che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. di revocare per i motivi indicati in premessa, il Provvedimento della Provincia di Rimini n. 869 del 06/05/2014 (atto conclusivo SUAP del 12.05.2014);
5. che la presente AUA è efficace fino al 05.05.2029; eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno **6 mesi prima della scadenza**, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. che, per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
9. che l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. che è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. che il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Clemente, ARPAE Rimini Servizio Autorizzazione e Concessioni e Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. che il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di ARPAE alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. che, per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

16. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
17. che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI: la ditta svolge l'attività di *“Produzione commercializzazione di prodotti chimici quali additivi e semilavorati per l'edilizia e la geotecnica”*.

Le attività consistono in operazioni di miscelazione, selezione granulometrica, agglomerazione, essiccazione, frantumazione, di composti minerali.

La ditta dichiara di non essere soggetta all'art. 275 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Le modifiche richieste consistono in:

- . l'unità produttiva “A” relativa a *“Agglomerazione essiccazione e sinterizzazione di composti minerali ad alta e media temperatura”* viene smantellata e sostituita dalla nuova unità *“Miscelazione, sgrumatura e selezione granulometrica di composti minerali a freddo”*;
- . nell'unità produttiva “B” relativa a *“Agglomerazione essiccazione e selezione granulometrica di composti minerali a bassa temperatura”* viene aggiunta la possibilità di essiccare il prodotto anche attraverso l'essiccatoio a fiamma indiretta (M10), precedentemente asservito all'unità produttiva A;
- . l'unità produttiva “E” viene convertita da unità destinata allo smaltimento rifiuti ad unità di *“Macinazione a freddo di composti minerali, selezione granulometrica e miscelazione di additivi”*, aggiungendo anche la possibilità di miscelare i prodotti uscenti dalle operazioni di macinazione e selezione granulometrica;
- . l'unità produttiva “F”, la cui impiantistica era nella precedente autorizzazione inglobata nell'unità produttiva “A”, viene scorporata dalla unità A e prevista come unità produttiva a sé stante, sostituendo il mulino a rulli con mulino a martelli.

E' presente nel corpo di fabbricato Nord un'emissione per riciclo aria ambiente (E5).

Questo punto emissivo rientra nel novero previsto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e non è sottoposto ad autorizzazione. Il Gestore dichiara che trattasi di riciclo aria ambiente, con portata di 13.000 Nm³/h non collegato a nessun impianto produttivo né è legato ad operazioni di movimentazione di materiale, viene occasionalmente attivato al solo scopo di variare il microclima dello stabilimento produttivo in caso di operatività in giorni particolarmente caldi della stagione estiva.

PRESCRIZIONI:

Emissione ESISTENTI e oggetto di modifica:

*Corpo di fabbricato SUD – Unità Produttiva “A”
Miscelazione, sgrumatura e selezione granulometrica di composti minerali a freddo*

E3 – Aspirazione macchine Unità “A”

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 32 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 31 m². Pulizia mediante aria compressa in contro corrente.

Portata massima di progetto: 3.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente.

Durata: 4 - 5 ore/giorno

Frequenza: 20-25 giorni/anno ca.

Altezza: 5,35 metri

Sezione: 0,03 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.22: *“Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”*.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Corpo di fabbricato SUD – Unità Produttiva “B”
Agglomerazione, essiccazione e selezione granulometrica

E4 – Forno essiccatore – essiccatoio a letto fluido Unità “B”

E' presente un impianto termico (bruciatore) alimentato a gas metano avente potenza termica nominale (PTN) pari a 0,058 MW_t (< 1MW_t), utilizzato sia per il riscaldamento diretto che indiretto. I fumi in ogni caso vengono convogliati all'interno della emissione convogliata E4.

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 56 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 55 m². Pulizia mediante aria compressa in contro corrente.

Portata massima di progetto: 5.500 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente.

Durata: 8 ore/giorno (max)

Frequenza: 20 giorni/anno ca.

Altezza: 5,54 metri

Sezione: 0,10 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.22: “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”, e alla D.G.R. n° 1498/2011 allegato 3° lett. “F” punto 17 Tab. a).

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm³*
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³*

* Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%. I valori limite di emissione si considerano automaticamente rispettati se è utilizzato come combustibile metano o GPL.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da

ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Corpo di fabbricato SUD – Unità Produttiva “E”
Macinazione a freddo di composti vari, selezione granulometrica e miscelazione additivi

E1 – Aspirazione macchine Unità “E”

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 64 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 60 m². Pulizia mediante aria compressa in contro corrente.

Portata massima di progetto: 6.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente.

Durata: 8 ore/giorno max.

Frequenza: 60 giorni/anno ca.

Altezza: 7,50 metri

Sezione: 0,06 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.22: “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Corpo di fabbricato SUD – Unità Produttiva “F”
Macinazione a freddo di composti vari

E2 – Aspirazione macchine Unità “F”

Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 56 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 55 m². Pulizia mediante aria compressa in contro corrente.

Portata massima di progetto: 5.500 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente.

Durata: 8 ore/giorno max.

Frequenza: 40 giorni/anno ca.

Altezza: 7,50 metri

Sezione: 0,10 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.22: “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm³

Autocontrolli: l’azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell’ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l’installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all’impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Emissione ESISTENTI non oggetto di modifica:

Corpo di fabbricato NORD

Unità Produttiva “C”

Granigliatura e selezione granulometrica di vetri fritte e minerali diversi

Unità Produttiva “D”

Miscelazione di composti minerali ed eventuale loro supportazione con additivi liquidi

E6 – Aspirazione macchine Unità “C” e “D”

Impianto d’abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a maniche costituito da n. 32 maniche filtranti aventi una superficie filtrante totale di 31 m². Pulizia mediante aria compressa in contro corrente.

Portata massima di progetto: 3.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente.

Durata: 4 - 5 ore/giorno

Frequenza: 20-25 giorni/anno ca.

Altezza: 8,35 metri

Sezione: 0,076 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.6.4 – *Macinazione Smalti* e nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. *all.4* nel punto 4.22: “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g”.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l’azienda dovrà effettuare controlli a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell’ARPAE Area EST e firmate dal Gestore a disposizione degli organi competenti per il controllo. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l’installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all’impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza

dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio degli impianti modificati (E1, E2, E3, E4) alla scrivente Agenzia ed al Comune.

La **messa a regime** dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni E1, E2, E3, E4, come previsto al punto 2.3 dell'allegato VI del D.Lgs.152/06 parte V, in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime mirante alla verifica del rispetto dei valori limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto ad Arpae Rimini, e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.

Altre prescrizioni:

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

c) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche

prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

f) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

g) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

h) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

i) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

EM = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi


I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle

concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).


La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878 ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)
Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 14791 UNI CEN/TS 1702; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Corpo Nord



Corpo Sud



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.